

Lega Nazionale Dilettanti

**INFORMATIVA
REGOLAMENTARE ARTT.
15-17-18-20, N.O.I.F.,
E CHIARIMENTI**

SOCIETÀ SPORTIVE

ART. 14 N.O.I.F.

«Con il termine “**Società**” si indicano **tutti** gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l'attività sportiva del giuoco del calcio.»

SOGGETTI GIURIDICI SVOLGENTI ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA (art. 90, comma 17, L. 289/2002 – art. 6 D. Lgs. 36/2021)

- **A.S.D.** (Associazione Sportiva Dilettantistica)
- **S.S.D.** (Società Sportiva Dilettantistica)

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (A.S.D.)

Associazioni riconosciute (art. 14 – 35 c.c.)

- Sono dotate di **personalità giuridica** come le Società di capitali.
- Devono costituirsi per **atto pubblico** (atto costitutivo e statuto), vale a dire notarile.
- Ogni **modifica statutaria** (es: cambio di denominazione sociale, trasferimento di sede sociale, ecc.) deve essere disposta mediante **atto pubblico** o **scrittura privata autenticata** dal notaio.

Associazioni non riconosciute (artt. 36 – 42 c.c.)

- Non sono dotate di **personalità giuridica**.
- Non è previsto obbligo di costituzione né di disposizioni modificative dell'organizzazione interna mediante **atto pubblico** o **scrittura privata autenticata** (es: **scrittura privata semplice**, vale a dire senza autentica del notaio, per redazione dell'atto costitutivo e dello statuto o per trasferimento di sede sociale, ecc.).

Elementi comuni

- Obbligo di indicare nella denominazione sociale la **finalità sportiva** e la **natura dilettantistica dell'attività** (es: Associazione Sportiva Dilettantistica Esempio).
- Obblighi **contenutistici** dello statuto sociale (rif. art. 90, comma 18, L. 289/2002 – art. 7 D. Lgs. 36/2021).

SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA (S.S.D.)

Caratteristiche essenziali

- Sono Società di capitali **senza scopo di lucro** (art. 90, comma 17, L. 289/2002).
- Possono dunque assumere la forma di **S.p.A.** , **S.a.p.a.** , **S.r.l.** o **società cooperative a responsabilità limitata**.
- Devono costituirsi per **atto pubblico**, vale a dire notarile (atto costitutivo e statuto).
- Ogni **modifica statutaria** (es: cambio di denominazione sociale, trasferimento di sede sociale, ecc.) deve essere disposta mediante **atto pubblico** o **scrittura privata autenticata** dal notaio.
- E' necessario che nella denominazione sociale sia indicata la **finalità sportiva** e la **natura dilettantistica dell'attività** (es: Società Sportiva Dilettantistica Esempio ARL).
- Devono rispettare gli **obblighi contenutistici** previsti per lo **statuto sociale** (rif. art. 90, comma 18, L. 289/2002 – art. 7 D. Lgs. 36/2021).

ELEMENTI ESSENZIALI DELLO STATUTO



Sede legale.
Rispetto degli Statuti, delle norme e direttive del CONI, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali



L'oggetto sociale, con specifico riferimento all'esercizio **in via stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Attività diverse devono essere consentite dall'atto costitutivo o dallo statuto ed avere carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali. * *inapplicabilità agli enti del terzo settore iscritti al R.U.N.T.S.*



L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione. Numero minimo (e possibilmente massimo) dei Componenti il Consiglio Direttivo societario



L'assenza di fini di lucro.



Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali (deve essere previsto il diritto di voto dei minori tramite chi ne ha la resp. genitoriale), fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria, per le quali si applicano le disposizioni del codice civile.



L'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari.



Le modalità di scioglimento dell'associazione con obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio residuo (no devoluzione per utilità sociale)



Evidenza di deposito dello Statuto all'Agenzia delle Entrate (timbri o ricevuta elettronica)



La denominazione sociale deve contenere le parole «Sportiva Dilettantistica»

NOTA BENE

Per le società sportive dilettantistiche vigono le disposizioni del codice civile in materia di statuto. Si applica quanto previsto dalla riforma solo riguardo all'assenza di fine di lucro e alla destinazione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

La mancata conformità dello statuto rende inammissibile la richiesta di iscrizione al R.A.S.D. e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d'ufficio dallo stesso.

ASSENZA DI FINE DI LUCRO DELLE A.S.D. E S.S.D.

Eventuali utili ed avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.



È vietata la distribuzione, anche indiretta (come stabilita dall'art. 3, comma 2, ultimo periodo e comma 2-bis del D. Lgs. 112/2017), di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Le S.S.D. possono rimborsare al socio il capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti delle variazioni stabilite dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello degli esercizi sociali in cui il capitale è stato versato.



Le S.S.D, eccezion fatta per le società cooperative a mutualità prevalente, possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 36/2021.

AFFILIAZIONI (ART. 15 N.O.I.F.) – portale servizi Anagrafe

<https://anagrafefederale.figc.it>

1

A.S.D. senza personalità giuridica

Modulo richiesta di affiliazione
Atto costitutivo redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio
Statuto sociale redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio
Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo
Dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo da giuoco
Ricevuta di pagamento della tassa di affiliazione
Autocertificazione NOIF 22 bis dell'organigramma (Direttivo + Dirigenti)
Certificato attribuzione Codice Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate

2

S.S.D.

Modulo richiesta di affiliazione
Atto costitutivo redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
Statuto sociale redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo
Dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo da giuoco
Ricevuta di pagamento della tassa di affiliazione
Autocertificazione NOIF 22 bis dell'organigramma (Direttivo + Dirigenti)
Certificato attribuzione Codice Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o visura camerale

3

A.S.D. con personalità giuridica

Modulo richiesta di affiliazione
Atto costitutivo redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
Statuto sociale redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo
Dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo da giuoco
Ricevuta di pagamento della tassa di affiliazione
Autocertificazione NOIF 22 bis dell'organigramma (Direttivo + Dirigenti)
Certificato attribuzione Codice Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate

AFFILIAZIONI

INCOMPATIBILITÀ DIRIGENTI SPORTIVI

Art. 7, comma 9, statuto F.I.G.C

Nessuna Società **partecipante a campionati della LND** può avere soci, amministratori o dirigenti in comune.

Art. 21, commi 1, 2 e 4, N.O.I.F.

Sono qualificati come **dirigenti** delle Società gli **amministratori** e tutti i **soci** che abbiano comunque **responsabilità e rapporti** nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. **Non possono** essere dirigenti gli amministratori che siano o siano stati **componenti di organo direttivo** di Società cui sia stata **revocata l'affiliazione**. I dirigenti delle Società non possono assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in **altra Società associata nella stessa Lega o nella stessa Divisione** o che svolga **esclusivamente attività S.G.S.**

Durante l'analisi delle domande di affiliazione, verificare attentamente eventuali incompatibilità relative all'organigramma societario.

AFFILIAZIONI

DENOMINAZIONI SOCIALI

DENOMINAZIONE SOCIALE

- Deve rispettare il **principio di priorità e di ordinato andamento delle attività sportive** (art. 17 N.O.I.F.).
- Qualora sia già affiliata un'altra Società con nome simile all'interno dello stesso Comune e/o Regione è necessario inserire un'aggettivazione/sostantivo che **preceda** la denominazione di specie (es: A.S.D. Esempio – A.S.D. Virtus Esempio).
- La denominazione societaria non deve essere **fuorviante** rispetto alla natura giuridica del soggetto (es: S.S.D. Esempio, in riferimento ad un'associazione).

MUTAMENTI DI DENOMINAZIONE SOCIALE (ART. 17 N.O.I.F.) - portale servizi Anagrafe

<https://anagrafefederale.figc.it>

1

A.S.D. senza personalità giuridica

Modulo richiesta mutamento den.
Atto costitutivo redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio
Statuto sociale redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio
Verbale assembleare deliberante il cambio in scrittura privata non autenticata dal notaio
Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo
Ricevuta A.E. di ricezione della variazione, o certificato codice fiscale rilasciato da A.E. o visura cassetto fiscale aggiornati con nuova denominazione

2

S.S.D.

Modulo richiesta mutamento den.
Atto costitutivo redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
Statuto sociale redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
Verbale assembleare deliberante il cambio in forma di atto pubblico (dal notaio)
Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo
Ricevuta A.E. di ricezione della variazione, o certificato codice fiscale rilasciato da A.E. o visura camerale/cassetto fiscale aggiornati con nuova denominazione

3

A.S.D. con personalità giuridica

Modulo richiesta mutamento den.
Atto costitutivo redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
Statuto sociale redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
Verbale assembleare deliberante il cambio in forma di atto pubblico (dal notaio)
Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo
Ricevuta A.E. di ricezione della variazione, o certificato codice fiscale rilasciato da A.E. o visura cassetto fiscale aggiornati con nuova denominazione

TERMINE E PRESUPPOSTI

- Le domande dovranno pervenire **entro il 15 luglio**.
- Prima di procedere alla proposta di mutamento denominazione, **verificare attentamente** che non ci siano altre Società con **denominazione simile** all'interno dello **stesso Comune/Regione**.

MUTAMENTI DI DENOMINAZIONE SOCIALE

ATTI DI TRASFORMAZIONE ETEROGENEA

Una **S.S.D.** può trasformarsi in **A.S.D.** e viceversa (art. 2500 – *septies* e *octies* c.c.). Le trasformazioni eterogenee hanno effetto solo dopo che siano decorsi **sessanta giorni** dall'ultimo adempimento pubblicitario richiesto (art. 2500 – *novies* c.c.)

da A.S.D. Esempio a S.S.D. Esempio

da S.S.D. Esempio ad A.S.D. Esempio

NOTE OPERATIVE

- Il verbale assembleare deliberante la trasformazione eterogenea deve essere disposto per **atto pubblico (quindi da notaio)** o **scrittura privata autenticata**.
- Per le domande successive all'atto di trasformazione (es. mutamento di denominazione sociale, fusione, scissione, conferimento d'azienda) è necessario **calcolare in anticipo il termine di sessanta giorni rispetto alle scadenze federali**, al fine di conciliare le tempistiche.

TRASFERIMENTI DI SEDE SOCIALE (ART. 18 N.O.I.F.) - portale servizi Anagrafe

<https://anagrafederale.figc.it>

1

A.S.D. senza personalità giuridica

Modulo richiesta di cambio di sede
Statuto sociale redatto in scrittura privata non autenticata dal notaio
Verbale assembleare deliberante il cambio in scrittura privata non autenticata dal notaio
Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo
Ricevuta A.E. di ricezione della variazione, o certificato codice fiscale rilasciato da A.E. o visura cassetto fiscale aggiornati con nuova sede

2

S.S.D.

Modulo richiesta di cambio di sede
Statuto sociale redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
Verbale assembleare deliberante il cambio in forma di atto pubblico (dal notaio)
Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo
Ricevuta A.E. di ricezione della variazione, o certificato codice fiscale rilasciato da A.E. o visura camerale/cassetto fiscale aggiornati con nuova sede

3

A.S.D. con personalità giuridica

Modulo richiesta di cambio di sede
Statuto sociale redatto in forma di atto pubblico (dal notaio)
Verbale assembleare deliberante il cambio in forma di atto pubblico (dal notaio)
Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo
Ricevuta A.E. di ricezione della variazione, o certificato codice fiscale rilasciato da A.E. o visura cassetto fiscale aggiornati con nuova sede

TERMINE E PRESUPPOSTI

- Le domande dovranno tassativamente pervenire **entro il 15 luglio**.
- La delibera assembleare di trasferimento di sede deve espressamente prevedere, **quale condizione sospensiva, l'approvazione da parte del Presidente Federale**.
- La Società deve essere affiliata alla FIGC almeno da **due stagioni sportive**.
- Il trasferimento di sede deve avvenire in un **Comune confinante**.
- La Società, **nelle ultime due stagioni sportive**, non deve aver trasferito la propria sede sociale in altro Comune né essere stata oggetto di fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda.

FUSIONI (ART. 20 N.O.I.F.) - portale servizi Anagrafe

<https://anagrafefederale.figc.it>

Unificazione di due o più società in una sola

1

A.S.D. senza personalità giuridica

Modulo richiesta di fusione

Progetto/i di fusione **in scrittura privata non autenticata dal notaio** con relazioni peritali
o in alternativa

Atto di fusione **in scrittura privata non autenticata dal notaio** con relazioni peritali

Verbali assembleari deliberanti l'approvazione del progetto di fusione **in scrittura privata non autenticata dal notaio**

Atto costitutivo e statuto sociale della società che prosegue l'attività **in scrittura privata non autenticata dal notaio**

Elenchi nominativi dei componenti degli organi direttivi delle Società fuse e della Società che prosegue l'attività dopo la fusione

Ricevuta di ricezione dell'operazione da parte dell'Agenzia Entrate e mod. AA7/10 inviato/depositato presso A.E.

2

S.S.D.

Modulo richiesta di fusione

Progetto/i di fusione **in scrittura privata non autenticata dal notaio** con relazioni peritali
o in alternativa

Atto di fusione **in forma di atto pubblico (dal notaio)** con relazioni peritali

Verbali assembleari deliberanti l'approvazione del progetto di fusione **in forma di atto pubblico (dal notaio)**

Atto costitutivo e statuto sociale della società che prosegue l'attività **in forma di atto pubblico (dal notaio)**

Elenchi nominativi dei componenti degli organi direttivi delle Società fuse e della Società che prosegue l'attività dopo la fusione

Ricevuta di ricezione dell'operazione da parte dell'Agenzia Entrate e mod. AA7/10 inviato/depositato presso A.E.

3

A.S.D. con personalità giuridica

Modulo richiesta di fusione

Progetto/i di fusione **in scrittura privata non autenticata dal notaio** con relazioni peritali
o in alternativa

Atto di fusione **in forma di atto pubblico (dal notaio)** con relazioni peritali

Verbali assembleari deliberanti l'approvazione del progetto di fusione **in forma di atto pubblico (dal notaio)**

Atto costitutivo e statuto sociale della società che prosegue l'attività **in forma di atto pubblico (dal notaio)**

Elenchi nominativi dei componenti degli organi direttivi delle Società fuse e della Società che prosegue l'attività dopo la fusione

Ricevuta di ricezione dell'operazione da parte dell'Agenzia Entrate e mod. AA7/10 inviato/depositato presso A.E.

FUSIONI

PROGETTO DI FUSIONE

art. 2501-ter c.c.

E' il progetto redatto dagli **amministratori** delle diverse Società partecipanti alla fusione, nel quale sono fissate, sulla base delle trattative intercorse, **le condizioni e le modalità dell'operazione** da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Deve avere **identico contenuto** per tutte le società.

CONTENUTI ESSENZIALI

- Motivazioni di carattere **giuridico, strategico ed economico**.
- Denominazione sociale e sede delle Società partecipanti alla fusione.
- Denominazione sociale e sede della Società risultante dalla fusione.
- Rapporto di cambio delle azioni o quote (solo per le S.S.D)

FUSIONI

ATTO DI FUSIONE

art. 2504 c.c.



Stipulato da parte dei legali rappresentanti delle Società interessate, che danno **attuazione** alle relative delibere assembleari. Nella **fusione in senso stretto** funge da **atto costitutivo** della nuova Società.

TEMPISTICHE



La fusione può essere attuata solo dopo che siano trascorsi **sessanta giorni** dalla **pubblicità** dell'ultima delibera delle Società che vi partecipano (calcolare in anticipo il termine rispetto alle scadenze federali, al fine di conciliare le tempistiche).

FUSIONI

RELAZIONI PERITALI

A.S.D. – A.S.D.	A.S.D. – S.S.D.	S.S.D – S.S.D.
Situazione patrimoniale*	Situazione patrimoniale*	Situazione patrimoniale*
	Relazione degli amministratori**	Relazione degli amministratori**
	Relazione degli esperti***	Relazione degli esperti***

*Gli **amministratori** di ciascuna delle Società partecipanti alla fusione devono redigere una **situazione patrimoniale aggiornata della propria Società**.

Gli **amministratori delle Società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione, la quale illustri e giustifichi il progetto di fusione e in particolare il **rapporto di cambio**.

***Per ciascuna Società partecipante alla fusione, uno o più **esperti** devono redigere una relazione sulla **congruità del rapporto di cambio** ed esprimere un parere sull'**adeguatezza del metodo** o dei metodi seguiti dagli amministratori per la determinazione dello stesso.

FUSIONI

VERBALI ASSEMBLEARI

art. 2502 c.c.

La fusione viene decisa da ciascuna delle Società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto.



Il verbale viene redatto disgiuntamente dalle Società partecipanti alla fusione. Non è previsto alcun verbale assembleare congiunto.

FUSIONI

TERMINI, PRESUPPOSTI, EFFETTI E NOTE

- 👉 Le domande dovranno tassativamente pervenire **entro il 15 luglio**.
- 👉 Le delibere assembleari di approvazione del progetto di fusione devono espressamente prevedere, **quale condizione sospensiva, l'approvazione da parte del Presidente Federale**.
- 👉 Le Società oggetto di fusione devono essere affiliate alla FIGC almeno da **due stagioni sportive**.
Le Società interessate devono avere **sede** nella **stessa Provincia** o in **Comuni confinanti di Province e/o Regioni differenti**.
- 👉 Le Società, **nelle ultime due stagioni sportive**, non devono aver trasferito la propria sede sociale in altro Comune né essere state oggetto di fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda.
- 👉 Rimane **affiliata** alla FIGC **la Società che sorge dalla fusione** e ad essa sono attribuiti il **titolo sportivo superiore** tra quelli riconosciuti alle Società che hanno dato luogo alla fusione e **l'anzianità di affiliazione** della Società affiliatasi per prima.
- 👉 In caso di **fusione per incorporazione**, **l'atto costitutivo** dovrà essere quello **originario** della Società **incorporante**, lo **statuto** andrà **eventualmente adeguato** all'operazione e il **numero di matricola** della Società risultante dalla fusione sarà un **nuovo numero**.
- 👉 In caso di **fusione in senso stretto**, **l'atto costitutivo** della nuova Società coinciderà con **l'atto di fusione**, lo **statuto** sarà un documento **distinto** all'operazione e il **numero di matricola** della Società risultante dalla fusione sarà un **nuovo numero**.

FUSIONI

PER INCORPORAZIONE E IN SENSO STRETTO



DIFFERENZE

Nella fusione in senso stretto, si **costituisce una nuova Società**, che prende il posto di tutte le Società che si fondono. Quella per incorporazione si realizza mediante **assorbimento** in una Società preesistente di una o più Società.



RISULTATO

La Società incorporante o che risulta dalla fusione **assume i diritti e gli obblighi** delle Società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. 2504 – *bis*, comma 1, c.c.). In entrambi i casi il Portale Anagrafe FIGC assegnerà una nuova matricola alla Società che prosegue l'attività Sportiva

FUSIONI TRA A.S.D. E S.S.D : POSSIBILI?



NORMATIVA

- Il codice civile disciplina le fusioni tra Associazioni e Fondazioni (*art. 42 bis*).
- Ad oggi non esiste una previsione normativa riguardante tali operazioni tra Associazioni e Società.



SOLUZIONE

- Una fusione tra un'ASD e una SSD sarebbe dunque possibile in due modi:
- secondo il dettato letterale del codice civile, prevedendo una trasformazione della prima in un soggetto societario, o viceversa, al fine di disporre successivamente l'operazione straordinaria;
- seguendo l'interpretazione analogica della dottrina (condivisa dal Notaio incaricato), ponendo in essere direttamente la fusione.

SCISSIONI (ART. 20 N.O.I.F.) - portale servizi Anagrafe

<https://anagrafed federale.figc.it>

Scomposizione e assegnazione del patrimonio di una Società in tutto o in parte ad altre Società, preesistenti o di nuova costituzione

A.S.D. senza personalità giuridica	S.S.D.	A.S.D. con personalità giuridica
Modulo richiesta di scissione	Modulo richiesta di scissione	Modulo richiesta di scissione
Progetto di scissione in scrittura privata non autenticata dal notaio con relazioni peritali <i>o in alternativa</i> Atto di scissione in scrittura privata non autenticata dal notaio con relazioni peritali	Progetto di scissione in scrittura privata non autenticata dal notaio con relazioni peritali <i>o in alternativa</i> Atto di scissione in forma di atto pubblico (dal notaio) con relazioni peritali	Progetto di scissione in scrittura privata non autenticata dal notaio con relazioni peritali <i>o in alternativa</i> Atto di scissione in forma di atto pubblico (dal notaio) con relazioni peritali
Verbale/i assembleare/i deliberante/i l'approvazione del progetto di scissione in scrittura privata non autenticata dal notaio	Verbale/i assembleare/i deliberante/i l'approvazione del progetto di scissione in forma di atto pubblico (dal notaio)	Verbale/i assembleare/i deliberante/i l'approvazione del progetto di scissione in forma di atto pubblico (dal notaio)
Atto costitutivo e statuto sociale (rif. D.Lgs. 36/2021) della/e società che prosegue/ono l'attività in scrittura privata non autenticata dal notaio	Atto costitutivo e statuto sociale (rif. D.Lgs. 36/2021) della/e società che prosegue/ono l'attività in forma di atto pubblico (dal notaio)	Atto costitutivo e statuto sociale (rif. D.Lgs. 36/2021) della/e società che prosegue/ono l'attività in forma di atto pubblico (dal notaio)
Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo della Società scissa e della/e Società beneficiaria/e	Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo della Società scissa e della/e Società beneficiaria/e	Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo della Società scissa e della/e Società beneficiaria/e
Ricevuta di ricezione dell'operazione da parte dell'Agenzia Entrate e mod. AA7/10 inviato/depositato presso A.E.	Ricevuta di ricezione dell'operazione da parte dell'Agenzia Entrate e mod. AA7/10 inviato/depositato presso A.E.	Ricevuta di ricezione dell'operazione da parte dell'Agenzia Entrate e mod. AA7/10 inviato/depositato presso A.E.

SCISSIONI

PROGETTO DI SCISSIONE

DEFINIZIONE

E' il progetto redatto dagli **amministratori** delle diverse Società partecipanti alla scissione (anche della/e beneficiaria/e, se preesistente/i), nel quale sono fissate, sulla base delle trattative intercorse, **le condizioni e le modalità dell'operazione** da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Deve avere **identico contenuto** per tutte le Società.

CONTENUTI ESSENZIALI

Motivazioni di carattere **giuridico, strategico** ed **economico**.

Denominazione sociale e sede delle Società partecipanti alla scissione.

Denominazione sociale e sede della/e Società che prosegue/uono l'attività a seguito della scissione.

Rapporto di cambio delle azioni o quote (solo per le S.S.D)


SCISSIONI

ATTO DI SCISSIONE



DEFINIZIONE

Stipulato da parte dei legali rappresentanti delle Società interessate, che danno attuazione alle relative delibere assembleari. Se sono beneficiarie Società di nuova costituzione, funge da atto costitutivo della/e stessa/e.



TEMPISTICHE

La scissione può essere attuata solo dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla pubblicità dell'ultima delibera delle Società che vi partecipano (calcolare in anticipo il termine rispetto alle scadenze federali, al fine di conciliare le tempistiche).

SCISSIONI

RELAZIONI PERITALI

A.S.D. – A.S.D.	A.S.D. – S.S.D.	S.S.D – S.S.D.
Situazione patrimoniale*	Situazione patrimoniale*	Situazione patrimoniale*
	Relazione degli amministratori**	Relazione degli amministratori**
	Relazione degli esperti***	Relazione degli esperti***

* Gli **amministratori** di ciascuna delle Società partecipanti alla scissione (anche della/e beneficiaria/e, se preesistente/i) devono redigere una **situazione patrimoniale aggiornata della propria Società**.

** Gli **amministratori** delle Società partecipanti alla scissione (anche della/e beneficiaria/e, se preesistente/i) devono redigere una relazione, la quale illustri e giustifichi il progetto di scissione e in particolare il **rapporto di cambio**.

*** Per ciascuna Società partecipante alla scissione (anche la/e beneficiaria/e, se preesistente/i), uno o più **esperti** devono redigere una relazione sulla **congruità del rapporto di cambio** ed esprimere un parere **sull'adeguatezza del metodo** o dei metodi seguiti dagli amministratori per la determinazione dello stesso.

SCISSIONI

VERBALI ASSEMBLEARI



COMPETENZE

La scissione viene decisa da ciascuna delle Società che vi partecipano (anche dalla/e beneficiaria/e, se preesistente/i) mediante l'approvazione del relativo progetto.

Il verbale viene redatto disgiuntamente dalle Società partecipanti alla scissione. Non è previsto alcun verbale assembleare congiunto

SCISSIONI

TERMINE, PRESUPPOSTI ED EFFETTI

- 👉 Le domande dovranno tassativamente pervenire **entro il 15 luglio**.
- 👉 Le delibere assembleari di approvazione del progetto di scissione devono espressamente prevedere, **quale condizione sospensiva, l'approvazione da parte del Presidente Federale**.
- 👉 Deve essere preservata **l'unitarietà dell'intera azienda sportiva** e garantita la **regolarità** e il **proseguimento** dell'attività sportiva.
- 👉 La Società oggetto di scissione deve essere affiliata alla FIGC almeno da **due stagioni sportive**.
- 👉 Le Società devono avere **sede** nella **stessa** Provincia o in **Comuni confinanti** di **Province e/o Regioni differenti**.
- 👉 Le Società, **nelle ultime due stagioni sportive**, non devono aver trasferito la propria sede sociale in altro Comune né essere state oggetto di fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda.
- 👉 In caso di scissione totale è **affiliata** alla FIGC unicamente la Società cui **risulta trasferita l'intera azienda sportiva**. A detta Società sono attribuiti il **titolo sportivo** e **l'anzianità di affiliazione** della **Società scissa**. Il Comitato dovrà dichiarare inattiva la Società scissa.
- 👉 In ambito **dilettantistico** e di **calcio professionistico femminile**, al solo fine di consentire la **separazione** tra settori diversi dell'attività sportiva (CM, CF e C5M, C5F) è consentita la scissione mediante **trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva**, comprensivi del titolo sportivo, in **più Società** di cui soltanto **una** conserva l'anzianità di affiliazione.



DIFFERENZE

- Nella scissione totale, l'intero patrimonio della società che si scinde viene trasferito a una o più Società. In quella parziale invece solo parte del patrimonio della Società che si scinde viene trasferita ad una o più altre Società.



RISULTATO

- Ai soci della Società scissa sono assegnate azioni o quote della/e Società beneficiarie del trasferimento patrimoniale.

SCISSIONI TOTALI O PARZIALI

SCISSIONI

NOTE

- 1** —> In caso di **scissione a favore di Società di nuova costituzione**, il progetto di scissione e il verbale assembleare saranno di competenza della sola Società scissa. La Società di nuova costituzione, beneficiaria della scissione, dovrà preventivamente affiliarsi attraverso il portale Anagrafe federale e **l'atto costitutivo** dovrà essere di pari data del verbale di scissione prodotto dalla Società scissa, nonché riportare il fatto di essersi costituita dalla scissione della Società scissa; lo **statuto** sarà un documento **distinto**.
- 2** —> In caso di **scissione a favore di Società preesistente/i**, il progetto di scissione e il verbale assembleare saranno di competenza di **tutte le Società coinvolte**. **L'atto costitutivo** della/e Società che prosegue/ono l'attività a seguito della scissione dovrà essere quello **originario**, mentre lo **statuto** andrà **eventualmente adeguato** all'operazione.

SCISSIONI TRA A.S.D. E S.S.D : POSSIBILI?



NORMATIVA

- Il codice civile disciplina le scissioni **tra Associazioni e Fondazioni** (art. 42 bis).
- Ad oggi **non esiste** una previsione normativa riguardante tali operazioni **tra Associazioni e Società**.



SOLUZIONE

- Una scissione tra un'ASD e una SSD sarebbe dunque possibile in due modi:
- secondo il dettato letterale del codice civile, prevedendo una trasformazione della prima in un soggetto societario, o viceversa, al fine di disporre successivamente l'operazione straordinaria;
- seguendo l'interpretazione analogica della dottrina (condivisa dal Notaio incaricato), ponendo in essere direttamente la scissione.

CONFERIMENTI D'AZIENDA (ART. 20 N.O.I.F.) - portale servizi Anagrafe

<https://anagrafefederale.figc.it>

Operazione mediante la quale un'intera azienda o un ramo ad essa relativo è trasferito da una Società conferente ad una Società conferitaria. La conferente, in contropartita del conferimento, non riceve denaro – come nel caso della cessione d'azienda – ma azioni o quote appositamente emesse dalla conferitaria. In ambito dilettantistico, è un'operazione riguardante le sole S.S.D. e la Società conferitaria deve essere interamente posseduta dalla conferente.

S.S.D.

Modulo richiesta di conferimento

Verbale assembleare deliberante l'approvazione dell'operazione in forma di atto pubblico (dal notaio)

Atto di conferimento in forma di atto pubblico (dal notaio) con perizia di stima

S.S.D.

Atto costitutivo e statuto sociale della società che prosegue l'attività in forma di atto pubblico (dal notaio)

Elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo della Società conferita e della Società conferitaria

Ricevuta della comunicazione all'Agenzia Entrate e mod. AA7/10 inviato/depositato all'A.E. unitamente a visura camerale

CONFERIMENTI D'AZIENDA

PERIZIA, VERBALI, ATTO

PERIZIA STIMATA

Deve essere redatta da un **esperto** per conto della conferente e contenere gli **elementi** previsti dalla legge (**analisi** dell'azienda, descrizione analitica dei **cespiti**, dei crediti, dei debiti, illustrazione dei criteri di valutazione ecc.)

VERBALI ASSEMBLEARI

Il conferimento viene deliberato dall'assemblea dei soci di **ciascuna** delle Società interessate (anche dalla **conferitaria**, se preesistente).

ATTO DI CONFERIMENTO

Stipulato da parte dei legali rappresentanti delle Società interessate, che danno **attuazione** alle relative delibere assembleari. Se la conferitaria è una Società di **nuova costituzione**, funge **da atto costitutivo** della stessa.

CONFERIMENTI D'AZIENDA

TERMINE, PRESUPPOSTI, EFFETTI

- ↩ Le domande devono tassativamente pervenire **entro il 15 luglio**.
- ↩ Le delibere assembleari devono espressamente prevedere, **quale condizione sospensiva, l'approvazione da parte del Presidente Federale**.
- ↩ Deve essere preservata **l'unitarietà dell'intera azienda sportiva**, garantita la **regolarità** e il **proseguimento** dell'attività sportiva e la Società conferitaria deve essere **interamente posseduta** dalla conferente.
- ↩ La Società conferente deve essere affiliata alla FIGC almeno da **due stagioni sportive**.
- ↩ Le Società devono avere **sede** nella **stessa** Provincia o in **Comuni confinanti** di **Province e/o Regioni differenti**.
- ↩ Le Società, **nelle ultime due stagioni sportive**, non devono aver trasferito la propria sede sociale in altro Comune né essere state oggetto di fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda.
- ↩ E' **affiliata** alla FIGC unicamente la Società cui **risulta trasferita l'intera azienda sportiva**. A detta Società sono attribuiti il **titolo sportivo** e **l'anzianità di affiliazione** della **Società conferente**.

CONFERIMENTI D'AZIENDA

NOTE OPERATIVE

- 1 —> In caso di **conferimento a favore di Società di nuova costituzione**, il verbale assembleare sarà di competenza della sola Società conferente. Dovrà essere **contestualmente** inviata la **richiesta di affiliazione della Società conferitaria**.
- 2 —> **L'atto costitutivo** della nuova Società coinciderà con **l'atto di conferimento**, mentre lo **statuto** sarà un documento **distinto**.
- 3 —> In caso di **conferimento a favore di Società preesistente**, il verbale assembleare sarà di competenza di **entrambe le Società coinvolte**. **L'atto costitutivo** della Società che prosegue l'attività a seguito del conferimento dovrà essere quello **originario**, mentre lo **statuto** andrà **adeguato** all'operazione.
- 4 —> La Società conferente deve essere dichiarata inattiva dal Comitato.
Non è previsto alcun verbale assembleare congiunto delle due Società.